

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Carlo PERRIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



**Région autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Gouvernement régional**  
**Giunta regionale**

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni Michele FRANCILOTTI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 29 novembre 2004

In Aosta, il giorno ventinove (29) del mese di novembre dell'anno duemilaquattro con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Sig. Carlo PERRIN**

e gli Assessori

**Sig. Piero FERRARIS**

**Sig. Luciano CAVERI**

**Sig. Alberto CERISE**

**Sig.a Teresa CHARLES**

**Sig. Antonio FOSSON**

**Sig. Aurelio MARGUERETTAZ**

**Sig. Roberto VICQUERY**

Si fa menzione che l'Assessore Piero FERRARIS si allontana dalle ore 9.33 alle ore 10.20 e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dalla n. 4314 alla n. 4357 e che l'Assessore Antonio FOSSON si allontana dalle ore 9.42 alle ore 10.25 e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dalla n. 4319 alla n. 4358.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **4372** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE DA PARTE DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, MEDIANTE RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SANCITO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN DATA 26 NOVEMBRE 2003, AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI N. 5/2000 E N. 18/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 ed in particolare l'articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 relativo all'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 ed in particolare l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio sociosanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza definiti dal Piano sociosanitario regionale;

Richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante approvazione del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004 che declina, tra l'altro, gli obiettivi in termini di garanzia di livelli essenziali ed appropriati di assistenza da prestare alla popolazione nel triennio di riferimento;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 recante definizione dei livelli essenziali di assistenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 in data 8 febbraio 2002;

Richiamata la deliberazione n. 5191 in data 30 dicembre 2002 recante nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio sanitario regionale (SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 e dell'art. 34 della legge n. 724/1994 (legge finanziaria per l'anno 1995);

Richiamato l'accordo sancito tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 24 settembre 1998 per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Richiamato l'accordo fra Stato e le Regioni e Province autonome in data 26 novembre 2003, rep. n. 1868, per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

Richiamato in particolare l'articolo 3 dell'accordo fra Stato e le Regioni e Province autonome in data 26 novembre 2003, rep. n. 1868, che stabilisce che le Regioni e Province autonome provvedano al recepimento dell'accordo stesso entro un anno, nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, comprese nell'ambito della cornice finanziaria delineata dall'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004 recante approvazione delle modalità e dei termini del procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento a strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive

modificazioni, nonché revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 4021 in data 9 novembre 1998;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2103 del 21 giugno 2004 recante l'approvazione delle modalità e dei termini per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della deliberazione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004, il possesso dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia è requisito per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;

Ravvisata la necessità di dare attuazione all'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, rep. n. 1868, mediante il recepimento dell'Accordo stesso e l'approvazione di disposizioni nell'ambito della definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

Ritenuto opportuno salvaguardare gli obiettivi del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004 di governo della domanda di salute e di servizi sanitari a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni rese agli assistiti, anche nel rispetto del migliore rapporto tra oneri economici e benefici sociali;

Ritenuto opportuno stabilire il termine di tre anni, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture veterinarie, nonché per la presentazione della richiesta di autorizzazione delle strutture stesse da parte dei soggetti pubblici e privati interessati;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre 2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente del Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro nell'ambito dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995 sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, sig. Antonio Fosson;

Ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

1. di approvare i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture veterinarie pubbliche e private, mediante recepimento dell'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n.

5 e successive modificazioni e della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18, contenuti nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

2. di rinviare, per quanto concerne il procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, nonché dell'accreditamento delle strutture indicate al punto 1. del dispositivo della presente deliberazione a quanto previsto rispettivamente dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2013 in data 21 giugno 2004 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004;
3. di stabilire il termine di tre anni, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per l'adeguamento delle strutture esistenti ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, nonché per la presentazione della richiesta di autorizzazione delle strutture stesse da parte dei soggetti pubblici e privati interessati;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della struttura regionale competente in materia di veterinaria all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, nonché all'Ordine dei medici veterinari della Valle d'Aosta.

IR/

**Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 4372 in data 29.11.2004.**

**REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALL'ESERCIZIO, NONCHÉ PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE VETERINARIE PUBBLICHE E PRIVATE.**

Ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 e dell'articolo 1, comma 2, della deliberazione della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno 2004, sono soggette al regime autorizzativo le strutture e le attività veterinarie pubbliche e private che denotino:

- complessità tecnica ed organizzativa delle prestazioni da erogare a favore dell'utenza;
- potenziale rischio che la prestazione può comportare per la sicurezza dell'utente;
- prevalenza dell'aspetto organizzativo sull'esercizio della libera professione da parte del singolo professionista.

**1. STUDIO VETERINARIO CON O SENZA ACCESSO DI ANIMALI E AMBULATORIO VETERINARIO**

E' definito studio veterinario con accesso di animali la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, espleta la sua attività professionale di studio, intesa come attività diagnostica e terapeutica strumentale, di consulenza e di prescrizione in forma privata e a titolo personale del titolare. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, espletino la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso di animali, le strutture di cui trattasi sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune competente per territorio ai sensi della normativa vigente.

E' definito ambulatorio veterinario la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui sono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero.

**Requisiti minimi strutturali**

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività dell'ambulatorio veterinario è la seguente:

- sala d'attesa;
- area per adempimenti amministrativi;
- sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- servizi igienici;
- telefono di rete fissa.

**Requisiti minimi impiantistici**

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;

- impianto idrico.

#### **Requisiti minimi tecnologici**

L'ambulatorio veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

#### **Requisiti minimi organizzativi**

L'ambulatorio veterinario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- affissione dell'orario o delle modalità di accesso alla struttura;
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario, nel caso in cui nella struttura operino più di un medico veterinario o il titolare non sia medico veterinario.

## **2. CLINICA VETERINARIA – CASA DI CURA VETERINARIA**

E' definita clinica veterinaria o casa di cura veterinaria la struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui sono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialistici e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera. La clinica veterinaria o casa di cura veterinaria fornisce un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico.

#### **Requisiti minimi strutturali**

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività della clinica veterinaria/casa di cura veterinaria è la seguente:

- sala d'attesa;
- area per adempimenti amministrativi;
- sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- locale per la chirurgia;
- area per la diagnostica radiologica ;
- area per il laboratorio d'analisi interno;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- servizi igienici.

#### **Requisiti minimi impiantistici**

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- impianto idrico;
- telefono di rete fissa.

#### **Requisiti minimi tecnologici**

La clinica veterinaria/casa di cura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

### **Requisiti minimi organizzativi**

La clinica veterinaria/casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- affissione dell'orario di attività;
- presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di animali in degenza.

### **3. OSPEDALE VETERINARIO**

E' definito ospedale veterinario la struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui sono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso 24 ore su 24 con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario ed i servizi di diagnostica di laboratorio.

#### **Requisiti minimi strutturali**

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:

- sala d'attesa;
- sale per l'esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite;
- locale per la chirurgia;
- locale per la diagnostica radiologica;
- locale per il laboratorio d'analisi interno;
- locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie trasmissibili;
- servizi igienici;
- locali ad uso personale;
- locale per l'amministrazione.

#### **Requisiti minimi tecnologici**

L'ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

#### **Requisiti minimi impiantistici**

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- impianto idrico;
- telefono di rete fissa.

#### **Requisiti minimi organizzativi**

L'ospedale veterinario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;

- presenza di almeno un medico veterinario 24 ore su 24.

#### **4. LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI**

E' definito laboratorio veterinario di analisi la struttura dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

##### **Requisiti minimi strutturali**

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente:

- locale per l'accettazione dei campioni;
- locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- servizi igienici.

##### **Requisiti minimi impiantistici**

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere la seguente:

- nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- impianto idrico;
- telefono di rete fissa.

##### **Requisiti minimi tecnologici**

Il laboratorio veterinario d'analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.

##### **Requisiti minimi organizzativi**

Il laboratorio veterinario d'analisi deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- affissione dell'orario di apertura.